

The Italian Sea Group S.p.A.
PROCEDURA IN MATERIA DI *INTERNAL DEALING*

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2024

Premessa

La presente procedura (“**Procedura**”) è adottata da The Italian Sea Group S.p.A. (la “**Società**”) al fine di disciplinare l’assolvimento da parte dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate (come *infra* definiti), nonché degli altri soggetti individuati ai sensi dalla normativa vigente, degli obblighi di informazione e di comportamento connessi al compimento di operazioni rilevanti (come *infra* definite) aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dalla Società ovvero gli strumenti derivati o gli altri strumenti finanziari ad essi collegati.

La Procedura è adottata dalla Società in attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation – “MAR”*), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 522/2016 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 523/2016 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, nonché di quanto disposto dal D. Lgs. 58/98, come successivamente modificato (di seguito “**TUF**”) e dal “Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” approvato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (di seguito il “**Regolamento Emittenti**”).

Articolo 1

- Definizioni -

Ai fini dell'applicazione della Procedura, si intendono per:

1.1 **“Informazione Privilegiata”**: un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente - direttamente o indirettamente - la Società o le Società Controllate o uno o più Strumenti Finanziari emessi dalla Società che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Un'informazione è di carattere preciso se:

- si riferisce a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà, a prescindere dall'ampiezza degli effetti che tale complesso di circostanze o tale evento siano suscettibili di determinare sul prezzo degli Strumenti Finanziari o di eventuali strumenti finanziari derivati collegati;

- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del suddetto complesso di circostanze o del suddetto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato collegato. Non rileva, invece, né quale che sia il senso (in aumento o in diminuzione) in cui potrebbe aver luogo la variazione di prezzo, né che dall'informazione sia possibile dedurre, con un grado di probabilità sufficiente, che l'influenza potenziale dell'informazione sui prezzi si dispieghi in una determinata direzione.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se, di per sé, risponde a tutti i criteri sopra indicati per la qualificazione di un'informazione come privilegiata.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati (informazione *price sensitive*), si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

1.2 **“Soggetti Rilevanti”**:

a) i componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società;

b) i dirigenti della Società che abbiano regolare accesso ad Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive future della Società, individuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato della Società, anche disgiuntamente tra loro.

1.3 **“Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti”**:

a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;

b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;

c) i parenti o gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione;

d) le persone giuridiche, i *trust* o le *partnership*, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate nelle precedenti lettere a), b) e c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

1.4 “**Strumenti Finanziari**”: complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato, come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della direttiva 2014/65/UE.

1.5 “**Società Controllate**”: si intendono le società direttamente o indirettamente controllate dalla Società. Sono società controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2 del codice civile:

- i. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- ii. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Ai sensi dell’art. 93 del TUF, sono considerate società controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:

- i. le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- ii. le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Ai fini di cui sopra si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

1.6 “**Azionisti Rilevanti**”¹: chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale di The Italian Sea Group S.p.A. (ovvero alla diversa percentuale prevista dalla normativa vigente), rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlli la Società.

1.7 “**Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti**”:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a) che precede;
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a) che precede;
- e) i *trust* costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera a).

¹ A tal fine, sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Allo stesso modo, sono computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

1.8 **“Persone Strettamente Legate”**: congiuntamente, le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti.

1.9 **“Operazioni Rilevanti MAR”**: le operazioni concernenti le azioni o le obbligazioni emesse dalla Società ovvero strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, come individuate dall’art. 19 MAR e dell’art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 522/2016. Un elenco non esaustivo delle Operazioni Rilevanti MAR e delle relative esenzioni è contenuto nell’Allegato A.

1.10 **“Operazioni Rilevanti RE”**: le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni della Società o di strumenti finanziari collegati alle azioni della Società, di cui all’art. 152-*septies* del Regolamento Emittenti.

1.11 **“Soggetti Preposti”**: Marco Carniani, CFO della Società. Le comunicazioni ai Soggetti Preposti possono essere effettuate al numero di fax e all’indirizzo e-mail dei soggetti che, di volta in volta, ricoprono tale carica, avendo cura di contattare telefonicamente i Soggetti Preposti per verificare l’avvenuta ricezione delle stesse.

Articolo 2

- Obblighi di comunicazione -

2.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti devono comunicare alla Società e a Consob le Operazioni Rilevanti MAR effettuate direttamente da loro o per loro conto, mediante trasmissione del modulo previsto dal Regolamento (UE) 523/2016 (allegato “B” alla Procedura), debitamente compilato.

2.2 Gli Azionisti Rilevanti devono comunicare a Consob e pubblicare le Operazioni Rilevanti RE effettuate direttamente da loro e dalle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti, mediante trasmissione del modulo previsto dal Regolamento Emittenti (allegato “C” alla Procedura), debitamente compilato.

2.3 Ai fini delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 2.1 e 2.2 può essere conferito apposito mandato a alla Società ai sensi del successivo articolo 3.

2.4 La comunicazione alla Società ai sensi dei precedenti articoli è trasmessa ai Soggetti Preposti con le modalità indicate al precedente articolo 1.11:

- (i) tempestivamente e, comunque, entro un (1) giorno lavorativo dalla data dell’Operazione Rilevante MAR effettuata da Soggetti Rilevanti e/o da Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti;
- (ii) qualora sia conferito mandato alla Società ai sensi del successivo articolo 3, entro la fine dell’ottavo (8) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’Operazione Rilevante RE da parte di Azionisti Rilevanti e/o di Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti.

2.5 La comunicazione a Consob di cui ai precedenti articoli 2.1 e 2.2. è effettuata:

- (i) entro tre (3) giorni lavorativi (senza tener conto del sabato) dalla data dell’Operazione Rilevante MAR effettuata da Soggetti Rilevanti e/o da Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti;
- (ii) entro il quindicesimo (15) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’Operazione Rilevante RE da parte di Azionisti Rilevanti e/o di Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti.

La comunicazione è trasmessa con le seguenti modalità:

- posta elettronica certificata, all'indirizzo consob@pec.consob.it (se la persona che effettua la notifica è soggetta all'obbligo di avere la PEC); ovvero

- posta elettronica, all'indirizzo protocollo@consob.it.

2.6 La Società pubblica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, le comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo:

(i) tempestivamente e, comunque, entro 3 (tre) giorni lavorativi (senza tener conto del sabato) dalla data dell'Operazione Rilevante MAR effettuata da Soggetti Rilevanti e/o da Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti;

(ii) entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni da parte degli Azionisti Rilevanti.

2.7 Non sono comunicate:

a) ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 MAR e dell'art. 152-*quinquies.1* del Regolamento Emittenti, le Operazioni Rilevanti MAR:

- (i) il cui importo complessivo non raggiunga, nell'arco di un anno civile, **la soglia di 20.000 Euro** (ovvero la diversa soglia massima prevista dalla Consob ai sensi della normativa vigente), calcolata sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti MAR poste in essere in tale periodo;
- (ii) per cui la normativa vigente non richieda la notifica (come indicate nell'Allegato A).

b) ai sensi dell'art. 152-*speties* del Regolamento Emittenti, le Operazioni Rilevanti RE:

(i) il cui importo complessivo non raggiunga la **soglia di 20.000 Euro** entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 20.000 Euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

(ii) effettuate tra l'Azionista Rilevante e le Persone Strettamente Legate a tale Azionista Rilevante;

(iii) effettuate dalla Società e da società da essa controllate;

(iv) per cui la normativa vigente non richieda la notifica.

Articolo 3

- Mandato alla Società per la comunicazione alla Consob e/o al pubblico delle operazioni rilevanti -

3.1 Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi posti in capo ai Soggetti Rilevanti, agli Azionisti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate, nonché agli eventuali ulteriori soggetti individuati dalla normativa vigente, gli stessi possono conferire mandato alla Società affinché questa assolva ai loro obblighi di comunicazione alla Consob e/o al pubblico in conformità con la Procedura (il "**Mandato**").

3.2 Il Mandato deve essere conferito alla Società mediante la sottoscrizione e l'invio a quest'ultima del modulo di cui all'Allegato "E" alla Procedura, previa accettazione della Procedura.

Articolo 4

- Black-out Period -

4.1 È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, Operazioni Rilevanti MAR nei 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti l'annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui all'articolo 154-ter del TUF, nonché delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive che la Società è tenuta a rendere pubbliche secondo (i) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'Emittente sono ammesse alla negoziazione, o (ii) il diritto italiano (i "**Black-out Periods**").

4.2 Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società:

- (i) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni;
- (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni Rilevanti MAR condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o a un programma di risparmio, una garanzia o diritti di azioni, o ancora Operazioni Rilevanti MAR in cui l'interesse del beneficiario sul titolo non è soggetto a variazioni;
- (iii) a condizione che il Soggetto Rilevante che intenda effettuare l'Operazione Rilevante MAR sia in grado di dimostrare che la specifica Operazione Rilevante MAR non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Black-out Period*.

Ai fini di cui al precedente punto (i), i Soggetti Rilevanti, prima di qualsiasi negoziazione durante il *Black-out Period*, chiedono alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni durante un *Black-out Period*; tale richiesta scritta deve contenere una descrizione dell'Operazione Rilevante MAR e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni rappresenta l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Le richieste di autorizzazione alla negoziazione durante un *Black-out Period* devono essere trasmesse a Marco Carniani tramite posta elettronica certificata all'indirizzo nca-spa@pec.it indicando nell'oggetto "Richiesta di negoziazione durante il *Black-out Period*".

4.3 Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, si riservano la facoltà di determinare *Black-out Periods* ulteriori rispetto a quelli indicati nel precedente articolo 4.1.

Articolo 5

- Soggetti Preposti -

5.1 I Soggetti Preposti provvedono a:

- a) informare per iscritto ciascun Soggetto Rilevante e Azionista Rilevante circa gli obblighi derivanti dalla Procedura cui vengono sottoposti;
- b) consegnare ad ogni Soggetto Rilevante e Azionista Rilevante copia della Procedura affinché provveda a: (i) sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato "D" alla Procedura, attestante la presa d'atto e l'integrale accettazione della Procedura; (ii) formalizzare l'eventuale conferimento del Mandato mediante sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato "E" alla Procedura; (iii) comunicare tempestivamente ai Soggetti Preposti, per

iscritto, l'elenco delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere nell'elenco; (iv) comunicare alle Persone Strettamente Legate ad esso riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi derivanti dalla Procedura, utilizzando il modulo di cui all'Allegato "F" e conservare copia di tale comunicazione; redigere e aggiornare l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti, delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti nonché degli altri eventuali soggetti cui si applica la Procedura ai sensi della normativa vigente, nonché comunicare a tali soggetti la loro iscrizione nell'elenco; e

c) conservare tutte le comunicazioni ricevute e effettuate alla Consob e al mercato.

Articolo 6

- Inosservanza della Procedura -

6.1 La Procedura ha efficacia obbligatoria.

6.2 L'inosservanza degli obblighi prescritti dalla Procedura da parte di Soggetti Rilevanti che rivestano la carica di Amministratore o Sindaco o che svolgano funzioni di direzione nella Società potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario. Gli organi competenti potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze. Qualora gli Amministratori o i direttori rivestano contestualmente la qualità di dipendenti della Società, si applicano anche le disposizioni di cui al successivo art. 6.3.

6.3 L'inosservanza degli obblighi prescritti dalla Procedura da parte di Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della Società potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale responsabilità di natura disciplinare. I provvedimenti disciplinari sono applicati secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.

6.4 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da eventuali violazioni della Procedura da parte dei soggetti tenuti al rispetto della stessa.

Articolo 7

- Modifiche e integrazioni -

7.1 La Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione e potrà essere modificata e/o integrata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dell'esperienza applicativa, in coerenza con la prassi di mercato e l'evoluzione normativa in materia. La Procedura potrà essere modificata o integrata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, qualora tale modifica o integrazione si renda necessaria a seguito di modifiche normative o di orientamenti delle autorità competenti.

7.2 I Soggetti Preposti provvederanno a comunicare senza indugio per iscritto ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni della Procedura e a ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti della Procedura con le modalità di cui al precedente art. 5.

Articolo 8

- Trattamento dati personali -

8.1 I dati personali dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle relative Persone Strettamente Legate agli stessi, saranno oggetto di trattamento in conformità e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura di Internal Dealing e della Normativa Internal Dealing.

8.2 Il conferimento di tali dati da parte dei soggetti sopra indicati è obbligatorio al fine di consentire l'adempimento degli obblighi previsti dalla Procedura di Internal Dealing e della relativa normativa vigente.

8.3 Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, sono comunicati solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, alle finalità o ai compiti in precedenza indicati.

8.4 I dati personali di cui al presente Articolo sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

Allegati:

Allegato A - Operazioni Rilevanti MAR soggette a notifica

Allegato B - Modulo da utilizzare per la comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR

Allegato C - Modulo da utilizzare per la comunicazione delle Operazioni Rilevanti RE

Allegato D - Modulo per la dichiarazione di presa visione e conoscenza, nonché di accettazione della Procedura

Allegato E - Mandato alla Società per la comunicazione alla Consob e/o al pubblico delle operazioni rilevanti

Allegato F - Modello di notifica alle Persone Strettamente Legate

* * *

ALLEGATO A**Operazioni Rilevanti MAR soggette a notifica**

Ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, del MAR le operazioni soggette a notifica comprendono altresì:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata²;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione³ sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - i. il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 522/2016 le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;

² A tal fine non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

³ Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

ALLEGATO B

Modulo di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR

1.	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro a cui è iscritta, se applicabile]</i>
2.	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3.	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4.	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[Indicare la natura dello strumento:</i> <i>-un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> <i>— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> <i>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i> <i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i>

		<i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>				
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522⁴ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.]</i>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	Informazioni aggregate – Volume aggregato - Prezzo	<i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>				
e)	Data	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>				
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di</i>				

⁴ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

		<i>regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».</i>
--	--	--

ALLEGATO C

Modulo di comunicazione delle Operazioni Rilevanti RE

1.	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ⁵	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2.	Motivo della notifica	
a)		<i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/> <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/> <hr/> <i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="checkbox"/> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) ⁶	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/> Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:
3.	Dati relativi all'emittente	
a) ⁷	Nome	
b) ⁸	LEI	
4.	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	
b) ⁹	Natura dell'operazione	

⁵ *Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione**[Per le persone fisiche: nome e cognome.]**[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]*⁶ *[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]*⁷ *Nome completo dell'entità.]*⁸ *[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]*⁹ *Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].*

c) ¹⁰	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <tr> <td><i>Prezzo/i</i></td> <td><i>Volume/i</i></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		<i>Prezzo/i</i>	<i>Volume/i</i>		
		<i>Prezzo/i</i>	<i>Volume/i</i>				
d) ¹¹	Data dell'operazione						
f)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="checkbox"/>					

¹⁰ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni]

¹¹ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

ALLEGATO D

Dichiarazione di accettazione della Procedura

Spett.le

The Italian Sea Group S.p.A. Viale Cristoforo Colombo n. 4-bis Marina di Carrara (MS)

Trasmessa via mail al Soggetto Preposto

Marco Carniani

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della procedura in materia di *internal dealing*

Io sottoscritto _____ nato a _____, residente in _____, Via/Piazza _____ nella mia qualità di _____ di The Italian Sea Group S.p.A., dichiaro:

a) di avere ricevuto copia della “Procedura in materia di *internal dealing*” (la “**Procedura**”) adottata dal Consiglio di Amministrazione di The Italian Sea Group S.p.A. (la “**Società**”), in attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation – MAR) e nei relativi regolamenti di attuazione, nonché di quanto disposto dal D. Lgs. 58/98 e dal “Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” approvato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, e di averne compiuta conoscenza nonché di accettarne integralmente i contenuti;

b) di prendere atto di essere stato incluso nel novero dei [Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti] ai sensi dell’art. 1 della Procedura e, pertanto, di essere assoggettato agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente e dalla Procedura;

c) di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi in materia di *internal dealing* è passibile di essere sanzionato ai sensi della normativa vigente;

d) di assumere tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura e dalla normativa vigente, ivi incluso quello di comunicare alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione delle [Operazioni Rilevanti MAR / Operazioni Rilevanti RE], utilizzando il modulo allegato sub “F” alla Procedura e conservare copia di tale comunicazione.

[NOTA: i successivi punti e) ed f) dovranno essere utilizzati solo per i soggetti rientranti nella definizione di “Soggetti Rilevanti”]

e) [di comunicare il seguente elenco delle Persone Strettamente Legate:

NOME COGNOME DATA DI NASCITA TIPOLOGIA DI RAPPORTO

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

f) di impegnarmi a comunicare tempestivamente ai Soggetti Preposti, per iscritto, ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati di cui alla precedente lett. e) e ogni nuovo nominativo da includere nell'elenco.]

Data _____

Firma: _____

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti in applicazione della Procedura e i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati da The Italian Sea Group S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 ("GDPR"). L'Informativa relativa ai dati trattati è messa a disposizione sul sito *internet* della società al seguente *link* <https://theitalianseagroup.com/it/privacy-policy/>, nella relativa sezione *privacy*, in cui sono indicati anche gli estremi del Data Protection Officer. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie derivanti dal rapporto in essere, funzionalmente allo svolgimento dello stesso e ai relativi obblighi di legge.

Data: _____

Firma: _____

ALLEGATO E**Mandato**

Spett.le

The Italian Sea Group S.p.A. Viale Cristoforo Colombo n. 4-bis Marina di Carrara (MS)

Trasmessa via mail al Soggetto Preposto

Marco Carniani

Oggetto: Mandato per la comunicazione e la pubblicazione delle informazioni relative ad operazioni rilevanti in materia di internal dealing.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____, residente in _____ nella mia qualità di _____ di The Italian Sea Group S.p.A., dichiara:

- di aver ricevuto copia della "Procedura in materia di internal dealing" (la "Procedura") adottata dal Consiglio di Amministrazione di The Italian Sea Group S.p.A. (la "Società"), in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation – MAR) e nei relativi regolamenti di attuazione, nonché di quanto disposto dal D. Lgs. 58/98 e dal "Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" approvato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

- di aver consegnato in data _____ la dichiarazione di accettazione della Procedura – redatta secondo lo schema indicato nell'Allegato D alla Procedura – debitamente sottoscritta e dopo averne acquisito compiuta conoscenza;

- di conferire a **The Italian Sea Group S.p.A** il mandato di cui all'art. 3 della Procedura affinché la stessa effettui, per mio conto, alle condizioni e nei termini previsti dalla Procedura medesima, le comunicazioni previste dalla normativa applicabile e dalla Procedura (il "**Mandato**");

- di comunicare a **The Italian Sea Group S.p.A.**, ai sensi dell'articolo 3 della Procedura, le operazioni soggette agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile e della Procedura, entro i termini ivi previsti, mediante compilazione e invio ai Soggetti Preposti dello schema di cui all'Allegato [B/C] alla Procedura.

Il presente Mandato è valido a decorrere dalla data odierna sino a recesso da parte mia o di **The Italian Sea Group S.p.A.**, da comunicarsi ai Soggetti Preposti con le modalità indicate all'art. 1.11 della Procedura.

The Italian Sea Group S.p.A potrà inoltre ritenere risolto il presente Mandato con effetto immediato, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di mancato rispetto da parte mia delle sopra richiamate condizioni e modalità di invio delle comunicazioni previste dalla Procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente Modulo troveranno applicazione le disposizioni della Procedura.

Data _____

Firma: _____

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti in applicazione della Procedura e i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati da The Italian Sea Group S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 ("GDPR"). L'Informativa relativa ai dati trattati è messa a disposizione sul sito *internet* della società al seguente link <https://theitalianseagroup.com/it/privacy-policy/>, nella relativa sezione *privacy*, in cui sono indicati anche gli estremi del Data Protection Officer. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie derivanti dal rapporto in essere, funzionalmente allo svolgimento dello stesso e ai relativi obblighi di legge.

Data: _____

Firma: _____

ALLEGATO F

Modello di notifica alle Persone Strettamente Legate

Egregio Sig. [●] / Gentile Signora [●],

[indirizzo]

[a mezzo [●]]

[luogo, data]

Oggetto: Comunicazione alle Persone Strettamente Legate ai sensi dell'art. 5.1, lett. b) (iv) della Procedura in materia di *internal dealing* di The Italian Sea Group S.p.A.

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●] / Caro/a [●],

scrivo la presente ai sensi dell'art. 5.1, lett. b) (iv) della “*Procedura in materia di internal dealing*” (la “**Procedura**”) adottata dal Consiglio di Amministrazione di The Italian Sea Group S.p.A. (la “**Società**”), allegata alla presente *sub* Allegato F1, per informarLa [ovvero in alternativa] per informare [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] di quanto segue.

In ragione [dell'incarico da me ricoperto quale _____ della Società] / [della partecipazione detenuta da [_____] nella Società], trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia di *internal dealing* oltre che la Procedura adottata al riguardo dalla Società.

In conseguenza di quanto precede, stante [a seconda dei casi, precisare la natura del rapporto che lega il soggetto rilevante/azionista rilevante alla persona strettamente legata], Lei [ovvero in alternativa] [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] è qualificabile come [Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti]/[Persona Strettamente Legata agli Azionisti Rilevanti] ai sensi della normativa vigente e della Procedura.

[Nota: il paragrafo tra parentesi quadre si applica solo per le comunicazioni trasmesse da “Soggetti Rilevanti”][In ragione di ciò, ho provveduto a indicare a [●] il Suo nominativo [ovvero in alternativa] il nominativo di [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] e i relativi dati identificativi affinché la Società potesse provvedere a iscriverLa [ovvero in alternativa] a iscrivere [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa], quale Persona a me Strettamente Legata, nell'elenco che la medesima Società è tenuta a predisporre ai sensi della normativa vigente e dell'art. 5.1 lett. c) della Procedura.]

In relazione a quanto precede, La [ovvero in alternativa] invito [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] a:

- prendere visione della presente e dei relativi allegati;
- restituirmi tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta e siglata in ogni pagina in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, della Procedura e dei relativi allegati.

Ricordo inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di *internal dealing* è passibile di essere sanzionato ai sensi della normativa vigente.

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti in applicazione della Procedura e i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati da The Italian Sea Group S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 ("GDPR"). L'Informativa relativa ai dati trattati è messa a disposizione sul sito *internet* della società al seguente *link* <https://theitalianseagroup.com/it/privacy-policy/>, nella relativa sezione *privacy*, in cui sono indicati anche gli estremi del Data Protection Officer. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie derivanti dal rapporto in essere, funzionalmente allo svolgimento dello stesso e ai relativi obblighi di legge.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La prego di rivolgersi, oltre che al sottoscritto, al Soggetto Preposto individuato da The Italian Sea Group S.p.A. ai sensi della Procedura, tramite:

- *email*, all'indirizzo mcarniani@admiraltecnomar.com
- al seguente numero telefonico: 0585 5062.

Cordiali saluti,

Per presa visione
